

IMPOSTE E TASSEdi **ROBERT BRAGA****Conservazione delle fatture elettroniche a cavallo d'anno**

Dal punto di vista normativo la conservazione di documenti informatici è sancita dall'art. 2215-bis c.c., mentre in ambito tributario è prevista dal D.M. 17.06.2014; queste norme stabiliscono le medesime scadenze, ma sarà sempre così?

Tutti siamo a conoscenza che il termine ultimo per conservare documentazione informatica fiscalmente rilevante riferita a un determinato periodo di imposta è l' **ultimo giorno dei 3 mesi successivi** allo scadere dell'invio telematico della relativa dichiarazione dei redditi. Ne consegue che il legislatore non ha voluto fare riferimento ai termini della **dichiarazione annuale Iva** per la conservazione delle fatture elettroniche e tipicamente riguardante una intera annualità "solare" (gennaio-dicembre). Al contrario, la dichiarazione dei redditi può anche riferirsi a un periodo diverso, stabilito nello statuto societario. Fatta questa premessa, quale sarà quindi la scadenza delle fatture elettroniche ricomprese in 2 diversi periodi di imposta?

La risposta è contenuta nella **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.04.2017, n. 46/E** : *"In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile"*. Pertanto, ipotizzando che l'anno fiscale sia 1.03.2020-28.02.2021, come dobbiamo comportarci per la conservazione delle fatture elettroniche datate anno 2021?

Nell'esempio prospettato, i normali termini di 11 mesi della trasmissione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo 1.03.2020-28.02.2021 è il **31.01.2022**, termine successivo al 31.12.2021 (data anno delle fatture elettroniche). Occorrerà quindi fare riferimento quale " *prima dichiarazione dei redditi utile* " a quella da presentare proprio entro il 31.01.n+1 (2022), anno successivo al 31.12.2021.

Pertanto, i **documenti Iva 2021** dovevano essere messi in conservazione entro il 30.04.2022 insieme a tutti gli altri documenti e libri contabili (non Iva) riferiti al periodo di imposta 1.03.2020-28.02.2021 (la cui dichiarazione dei redditi doveva presentarsi entro il 31.01.2022: prima dichiarazione utile successiva al 31.12.2021). Proseguendo nel ragionamento, le fatture elettroniche e i **registri Iva tenuti digitalmente** e riferiti all'anno 2022 andranno messi in conservazione entro il 30.04.2023 insieme a tutti gli altri documenti e libri contabili (informatici) riferiti al periodo di imposta 1.03.2021-28.02.2022.

Invece, per i **soggetti ad anno solare**, i registri Iva digitali e le fatture elettroniche riferite all'anno 2021 andranno poste in conservazione entro il 28.02.2023, mentre quelli riferiti all'anno 2022 entro il 29.02.2024; termini, questi, decisamente più dilatori. In questo contesto anche i revisori legali dei conti, i membri dei collegi sindacali e i consulenti di fiducia delle imprese - quali noi **commercialisti** - devono porre una certa attenzione affinché siano rispettati i termini di legge e di conseguenza i principi di corretta amministrazione.